

**«Regno Unito - Italia
Cross-Border
Tax&Legal Update 2017»**

Alessandro Umberto Belluzzo, TEP
Managing Partner
Belluzzo&Partners LLP

18 gennaio 2017
LUGANO



IL SISTEMA FISCALE INGLESE - INTRODUZIONE

Impostazione fiscale UK

La presentazione è mirata a fornire una veloce overview degli aspetti concernenti il trattamento fiscale delle persone fisiche nel Regno Unito.

Il primo elemento da prendere in considerazione è la residenza e il domicilio della persona oggetto di tassazione. In particolare, tipicamente un individuo potrà essere:

UK not resident

L'individuo sarà tassabile unicamente con riferimento ai redditi generati in UK.

UK resident, but non-UK domiciled (Res-non-dom)

L'individuo potrà scegliere di utilizzare due metodi di tassazione alternativi, l'Arising Basis o la Remittance Basis

UK resident and UK domiciled (Res-&-dom)

L'individuo sarà tassato secondo Arising Basis

UK Residence vs UK Domicile

Residenza (UK)

Dal 6 Aprile 2013 lo Statutory Residence Test (SRT) si applica per determinare la residenza inglese ai fini fiscali:

- a) Automatic residence/overseas test
- b) Sufficient ties test

Domicilio (UK)

Domicile of origin – il domicilio del padre dell'individuo al momento della nascita di quest'ultimo

Domicile of choice – il paese dove l'individuo decide di stabilirsi in maniera permanente, variando il suo precedente domicilio

Deemed domicile – un individuo residente in UK per 17 degli ultimi 20 anni*. Applicabile solo ai fini dell'inheritance tax

*** Da Aprile 2017 tale periodo sarà ridotto a 15 anni (vedi slides successive)**

Le imposte personali 2016/2017

- Income Tax**

Tax Rates	Financial Year 2016/17
Basic rate: 20%	£0 - £32.000
Higher rate: 40%	£32.001 - £150.000
Additional rate: 45%	Over £150.000

- Imposte su dividendi**

Tax Rates	Financial Year 2016/17
Basic rate: 7,5%	£0 - £32.000
Higher rate: 32,5%	£32.001 - £150.000
Additional rate: 38,1%	Over £150.000

- Capital Gains (Plusvalenze)**

	Financial Year 2016/17 Tax Rates
Up to the basic rate tax limit	10%
Higher rate	20%

Residential properties	Financial Year 2016/17 Tax Rates
Main residential property	0%
Others - Basic rate	18%
Others - Higher rate	28%

Remittance Basis – Financial Assets

La Remittance Basis è la modalità di tassazione tipicamente selezionata per gli individui Residenti ma non Domiciliati in UK. Prevede un'agevolazione che consiste nella mancata tassazione di tutti i redditi generati al di fuori del Regno Unito che non sono oggetto di Remittance, e quindi non sono re-introdotti in UK.

L'applicazione della Remittance Basis implica tipicamente l'utilizzo di strutture di conti a supporto questo tipo:

Cash account
Initial Capital

Contiene il capitale inizialmente conferito. Richiede un'attestazione da parte del fiscalista del cliente a conferma che possa essere classificato a fini Remittance.

Cash account
Income

Vengono accreditati su questo conto cedole e dividendi assoggettabili alla Income Tax Rate.

Cash account
Capital gain

Viene accreditato su questo conto il capitale assoggettabile a Capital Gain Tax Rate.

Conti aperti presso Custodian Offshore: i più utilizzati a questi fini sono Custodian localizzati presso giurisdizioni come Jersey. Come alternativa è possibile anche la Svizzera, ma è indispensabile utilizzare location che possano assicurare padronanza della gestione amministrativa di questa metodologia di tassazione.



Complessità

I conti creati per gestire questo approccio, presentano una notevole complessità operativa per via della necessità di scorporare le diverse tipologie di risultato (Income, Capital Gain e Clean Capital) in modo da poter gestire un'eventuale Remittance in UK e limitare il più possibile la generazione di Mixed funds (Income + Capital Gain).

Come funziona la Remittance basis?

- I primi 7 anni di Remittance basis sono liberi dal pagamento di canone annuale.
- Superati i 7 anni se si desidera mantenere la Remittance Basis bisognerà versare all'erario inglese un canone annuale.

Annual charge

Almeno 7 su 9 anni - £30.000 annuali

Almeno 12 su 14 anni - £60.000 annuali

Almeno 17 su 20 anni - £90.000 annuali *

***La normativa varierà a partire da aprile 2017 e
decadrà la possibilità di essere Res Non Dom oltre i 15 anni**

Individui

UK Inheritance
Tax (IHT)

40%

Franchigia (nil-rate band)
£ 325,000

Esenzioni:

- Donazioni tra coniugi uniti in matrimonio o unione civile
 - Donazioni verso associazioni di beneficenza

UK domiciled:

IHT applicata sui beni siti all'estero

Non-UK domiciled:

IHT applicata **solo sui beni siti in UK**

La residenza non e' rilevante ai fini di IHT = un individuo non residente in UK e non domiciliato potrà essere soggetto ad UK IHT sulle opere d'arte detenute in UK.

N.B. I Non-UK domiciliati, residenti in UK per lungo tempo (17 anni*) potranno essere considerati "deemed domiciled" ovvero domiciliati e dunque soggetti ad IHT.

*La normativa cambierà a partire da aprile 2017, riducendo il periodo a 15 anni

1) Imposta sulle successioni – IHT

A partire dall'aprile 2017 l'imposta di successione inglese (IHT) verrà applicata sulle proprietà residenziali detenute da un soggetto non-UK domiciled anche per il tramite di veicoli societari non inglesi.

Queste strutture saranno pertanto considerate come trasparenti ai fini dell'IHT. Purtroppo tale modifica normativa non è contro-bilanciata da un'(attesa) agevolazione fiscale per i soggetti che decidano di riorganizzare la struttura di detenzione degli immobili residenziali attualmente detenuti da veicoli societari.

2) 15/20 Rule

Conferma che i soggetti residenti per 15 degli ultimi 20 anni nel Regno Unito, saranno soggetti a tassazione su redditi e plusvalenze ovunque prodotti, venendo meno la possibilità per i deemed domiciled di avvalersi della remittance basis.

In caso di redditi esteri inferiori a £ 2,000 è mantenuta la possibilità di accedere automaticamente alla remittance basis per tutti i soggetti RND anche se deemed domiciled in base alla 15/20 rule.

3) CGT Rebasing

I RND che si siano avvalsi della remittance basis negli anni precedenti e che diventeranno deemed domiciled a seguito dell'entrata in vigore della 15/20 rule avranno l'opzione di avvalersi del rebasing in relazione ai beni detenuti all'estero. Di conseguenza le imposte sulle plusvalenze legate alla cessione di tali beni dopo il 6 Aprile 2017 potranno essere calcolate sulla differenza tra il prezzo di vendita del bene ed il valore di mercato dello stesso al 5 Aprile 2017.

4) Tassazione di trusts esteri

Il disponente RND (o sua moglie e figli minorenni) di un Trust estero, qualora sia considerato deemed domiciled in base alla 15/20 rule, che riceva distribuzioni (anche «in kind»), sarà soggetto a tassazione sui valori distribuiti indipendentemente se questi vengano accreditati su conti inglesi o esteri.

5) Mixed Funds

E' prevista una particolare agevolazione per i soggetti RND che abbiano conti esteri "misti" (mixed funds), con una commistione di clean capital, redditi e plusvalenze, che potranno procedere alla separazione degli stessi trasferendo redditi e plusvalenze su conti segregati. L'obiettivo e' consentire al soggetto RND di applicare la remittance basis in relazione a tali conti in maniera corretta ed efficiente. Tale riassetto dovra` essere attuato entro un anno dall'aprile del 2017.

Le società sono assoggettate al pagamento delle imposte sugli utili (corporation tax) pari al **20%**. Tuttavia ci si aspetta una **graduale diminuzione** nei prossimi tre anni:

- Per l'anno fiscale 2017/18 sarà pari al **19%**
- Per l'anno fiscale 2019/20 sarà pari al **18%**
- Per l'anno fiscale 2020/21 sarà pari al **17%**

Non esiste un Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) nel Regno Unito

- Filiale della casa madre presente nel Regno Unito, e come tale deve essere registrata presso Companies House.
- La registrazione presso Companies House e' più complessa rispetto alla costituzione di una LTD
- Bisogna depositare copie autentiche dei documenti di costituzione della società italiana e l'ultimo bilancio, autenticato e certificato dall'amministratore.
- Bisogna inoltre depositare le traduzioni dei documenti di costituzione nonche' l'ultimo bilancio **in inglese**, autenticato e certificato dall'amministratore.

Limited company (LTD)

- 1 Giorno per la sua costituzione.
- 1 GBP come capitale sociale minimo.
- 1 Director (la cui residenza puo' essere anche fuori da UK).
- responsabilità limitata - i soci rispondono con il solo patrimonio sociale della società.
- La responsabilità e' limitata anche in capo alla società madre italiana verso i debiti contratti dalla società controllata inglese, salvo che la prima non abbia fornito garanzie/fideiussioni.
- Al contrario, la società madre non-UK è responsabile per i debiti contratti dalla branch UK.

Limited Liability Partnership (LLP)

- È una partnership (società di persone).
- Deve essere registrata alla Camera di Commercio inglese (Companies House) con gli stessi adempimenti di una Limited.
- La responsabilità è limitata al capitale versato dal socio.
- La tassazione viene applicata sul socio come individuo e non sulla società.
- Facile per i soci entrare ed uscire dalla società.
- Stamp Duty Land Tax (SDLT) al 15% come per le Limited se i soci sono società di capitali. Exemption come per le Limited se l'acquisto è per business e non per uso personale. In questi casi si pagherà la SDLT come per individui.

Tassazione diretta alla fonte (PAYE)

- Tutti i datori di lavoro devono applicare il sistema PAYE (Pay-As-You-Earn).
- L'imposta sul reddito e i contributi di previdenza sociale (NIC) vengono dedotti automaticamente nello stipendio.
- E' necessario presentare un rendiconto mensile al fisco.
- Il costo per le aziende e' lo stipendio lordo sommato il 13,8% del *employer national insurance* (INPS italiana).
- possibilità di ottenere incentivi per le aziende fino a £3.000 all'anno per *employer national insurance*.

Per le società

- La registrazione VAT e' necessaria per tutte le società con fatturato annuo superiore a £83,000.
- Il VAT nel Regno Unito e' pari al 20%.

Per gli immobili

- IVA 0% sulle nuove case residenziali.
- IVA 5% sulla conversione di un immobile da non residenziale a residenziale.
- IVA 0% sugli affitti residenziali.
- IVA 20% sugli affitti commerciali.

- Due sistemi – uno per aziende di grandi dimensioni ed uno per le piccole medie imprese (SMEs).
- Una SME e' un impresa con un fatturato inferiore a €100m, con cespiti lordi meno di €86m e con meno di 500 dipendenti.
- Se la società inglese fa parte di un gruppo o e' detenuta al 25% da altre società, il gruppo consolidato deve rientrare in questi limiti.
- Per SME e' deducibile il 230% come costo fiscale.
- Cio' significa che per ogni £100 di spesa, £230 vengono dedotti nel calcolo delle imposte.
- Al fine di ottenere il R & D Tax Credit e' necessario soddisfare vari criteri.

La legge impone di richiedere una revisione contabile svolta da revisori esterni nel caso in cui:

- La società, o il gruppo, non rientri nella categoria di piccola impresa.
- Il fatturato non superi i £10,2 milioni o i cespiti lordi (patrimonio attivo) non superino i £5,1 milioni.
- La società non deve essere costituita come Public Limited Company (PLC) o tanto meno deve far parte di un gruppo che abbia al suo interno una PLC quotata.
- Non e' necessaria la revisione contabile (nel caso di un gruppo) se la casa madre deposita il bilancio consolidato (tradotto in inglese) nel paese in cui abbia sede, includendo una nota specifica per la filiale inglese unitamente al deposito di eventuali garanzie/fideiussioni ove si dichiara che ogni responsabilità di insolvenza della sussidiaria sia a carico della controllante.

Stamp Duty Land Tax

Valore di immobile residenziale (acquistato da privati)	Aliquota
Fino al £125.000	0%
Da £125.001 a £250.000	2%
Da £250.001 a £925.000	5%
Da £925.001 a £1.500.000	10%
Oltre £1.500.001	12%
Acquisto come società (limited) per uso personale con valore oltre £500.000	15%

Acquisto come società (limited) per business – SDLT alle aliquote come per individui. Business può essere per affitto, ristrutturazione, o costruzione.

ATED

Valore di un immobile residenziale acquistato da una società di capitali	Tassa annuale
Valore da £500.001 a £1m	£3.500
Da £1m a £2m	£7.000
Da £2m a £5m	£23.350
Da £5m a £10m	£54.450
Da £10m a £20m	£109.050
Valore oltre £20m	£218.200

- Dichiarazione ATED fatta ogni anno e depositata entro il 30 aprile. I valori vengono rivalutati ogni 5 anni.
- I nuovi acquisti devono essere dichiarati ad HMRC entro 30 giorni dalla data dall'acquisto.
- Deve essere redatta una dichiarazione per ogni immobile.
- Non si applica se l'acquisto e' per business (es. affitti...)



NOVITA' 2017 - UK RESIDENT NOT DOMICILED (RND)

1) Imposta sulle successioni – IHT

A partire dall'aprile 2017 l'imposta di successione inglese (IHT) verrà applicata sulle proprietà residenziali detenute da un soggetto non-UK domiciled anche per il tramite di veicoli societari non inglesi.

Queste strutture saranno pertanto considerate come trasparenti ai fini dell'IHT. Purtroppo tale modifica normativa non è contro-bilanciata da un'(attesa) agevolazione fiscale per i soggetti che decidano di riorganizzare la struttura di detenzione degli immobili residenziali attualmente detenuti da veicoli societari.

2) 15/20 Rule

Conferma che i soggetti residenti per 15 degli ultimi 20 anni nel Regno Unito, saranno soggetti a tassazione su redditi e plusvalenze ovunque prodotti, venendo meno la possibilità per i deemed domiciled di avvalersi della remittance basis.

In caso di redditi esteri inferiori a £ 2,000 è mantenuta la possibilità di accedere automaticamente alla remittance basis per tutti i soggetti RND anche se deemed domiciled in base alla 15/20 rule.

3) CGT Rebasing

I RND che si siano avvalsi della remittance basis negli anni precedenti e che diventeranno deemed domiciled a seguito dell'entrata in vigore della 15/20 rule avranno l'opzione di avvalersi del rebasing in relazione ai beni detenuti all'estero. Di conseguenza le imposte sulle plusvalenze legate alla cessione di tali beni dopo il 6 Aprile 2017 potranno essere calcolate sulla differenza tra il prezzo di vendita del bene ed il valore di mercato dello stesso al 5 Aprile 2017.

4) Tassazione di trusts esteri

Il disponente RND (o sua moglie e figli minorenni) di un Trust estero, qualora sia considerato deemed domiciled in base alla 15/20 rule, che riceva distribuzioni (anche «in kind»), sarà soggetto a tassazione sui valori distribuiti indipendentemente se questi vengano accreditati su conti inglesi o esteri.

5) Mixed Funds

E' prevista una particolare agevolazione per i soggetti RND che abbiano conti esteri "misti" (mixed funds), con una commistione di clean capital, redditi e plusvalenze, che potranno procedere alla separazione degli stessi trasferendo redditi e plusvalenze su conti segregati. L'obiettivo e' consentire al soggetto RND di applicare la remittance basis in relazione a tali conti in maniera corretta ed efficiente. Tale riassetto dovra' essere attuato entro un anno dall'aprile del 2017.



UN NUOVO MONDO DI TRASPARENZA FISCALE

Le nuove regole di trasparenza fiscale

Al fine di combattere l'evasione fiscale HM Revenue & Customs ("HMRC"), insieme alle altre autorità fiscali presenti sul territorio, ha iniziato a promuovere una nuova politica di trasparenza .



Gli obiettivi di HMRC:

- Rendere impossibile per i contribuenti britannici nascondere i propri patrimoni al fisco inglese.
- I contribuenti saranno esortati che ogni tentativo di evasione fiscale sarà completamente a loro carico.
- Sanzioni più aspre nei confronti degli evasori.
- Per gli evasori che pagheranno volontariamente le imposte dovute si darà l'opportunità di negoziare con le autorità.
- Sanzioni previste anche per i consulenti fiscali/professionisti che suggeriranno o faciliteranno pratiche di elusione od evasione.

Prima del 2016

- Prossima stipulazione dell'accordo tra il Liechtenstein e il Regno Unito (Liechtenstein Disclosure Facility) e il The Crown Dependency Disclosure Facilities.
- Conti finanziari presentati al 31 dicembre 2015 sottoposti al controllo automatico dello scambio di informazioni (Automatic Exchange of Information "AEOI") sotto il Common Reporting Standard "CRS".
- Introduzione della tassa sulle proprietà residenziali di valore tra £1-2 milioni (Annual Tax on Enveloped Dwellings "ATED").

Gennaio 2016

- Entra in vigore il Common Reporting Standard "CRS", ovvero lo scambio automatico annuale tra autorità fiscali fornite dalle Istituzioni Finanziarie di ciascun paese firmatario tra i quali le Isole Vergini, Gibilterra, Guernsey, Jersey, Isola di Man e naturalmente il Regno Unito.

Aprile 2016

- Annunciata da HMRC una nuova disclosure facility.
- Per le società inglesi viene richiesto di tenere un registro in cui viene identificata la persona con il reale controllo di quella società ("PSC" register).
- Nuovo regime sanzionatorio per coloro che detengono beni off-shore non dichiarati.
- La tassa ATED aumenterà di £3,500 per le proprietà di valore tra £500,000 e £1 milione.

L'evoluzione delle norme fiscali

Giugno 2016

- Obbligo per le società UK di depositare il registro PSC presso la Camera di Commercio (*Companies House*). Tale registro sarà pubblico.

Settembre 2016

- HMRC potrà accedere alle banche dati di diversi enti come il catasto, banche, DVLA, etc...
- Nuove sanzioni per i consulenti/professionisti fiscali.
- Sancito da UK FATCA, HMRC riceverà' dati relativi a coloro che detengono conti offshore alle isole del Canale, isola di Man o in altri paesi esteri.
- Previsto il New Worldwide Disclosure Facility a partire dal 5 settembre 2016.
- possibilità per il contribuente non in regola di rettificare la propria posizione fiscale in riferimento ad assets esteri entro settembre 2018.

Gennaio 2017

- Aderiscono al CRS paesi come Svizzera, Principato di Monaco, Singapore, Hong Kong.

L'evoluzione delle norme fiscali

Aprile 2017

- Cambiamenti in merito alla regolamentazione relativa ai UK Resident Not Domiciled.
- I paesi dell'Unione Europea saranno obbligati a tenere un registro dei beneficiari ai sensi della direttiva sul riciclaggio di denaro.
- Previste nuove sanzioni connesse all'evasione per individui che detengono beni offshore.

Settembre 2017

- HMRC riceverà informazioni concernenti i beni off-shore detenuti dai contribuenti in uno dei paesi aderenti al CRS.
- Sancito il reato di favoreggiamento all'elusione fiscale.

Settembre 2018

- HMRC riceverà informazioni concernenti i beni off-shore anche dai paesi che non hanno ancora aderito ma aderiranno al CRS.
- Termine della disclosure service facility.
- Regole più rigide in merito alla possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale con le autorità. Le sanzioni si applicheranno ad ogni responsabilità fiscale identificata dal CRS da qui in avanti.

I profili dei contribuenti più complessi che presentano problematiche fiscali a livello internazionale sono stati invitati a rivedere le loro posizioni con HMRC segnalando, laddove necessario, eventuali errori.

Perche'?

1 La continua evoluzione della legislazione fiscale nel Regno Unito si sta facendo sempre più rigida e complessa.

- Cambio della normativa fiscale per i soggetti residenti nel Regno Unito in merito ai trust off-shore, ai beni immobiliari etc...
- Rischio che precedenti consulenze fiscali potrebbero essere del tutto inappropriate e non in linea con il nuovo regime.
- Terzi soggetti potrebbero inavvertitamente creare problemi fiscali come la mal interpretazione delle regole concernenti la *remittance basis* per i residenti nel Regno Unito.

2. Questo nuovo sistema di trasparenza attribuirà maggiori poteri in capo ad HMRC.

- Scambio automatico delle informazioni tra paesi.
- Introduzione dei registri dei titolari effettivi delle società.
- Capacità di HMRC di raccogliere e gestire grosse quantità di informazioni.

3. Ultima occasione di farsi avanti con HMRC

- Introduzione dell'obbligo giuridico di rivedere e correggere le proprie posizioni fiscali relative agli interessi off-shore.
- Ultima opportunita' di procedere con la voluntary disclosure.

4. Gravi conseguenze per chi commette errori

- Sanzioni più rigide.
- Pubblicazione dei nomi degli evasori.
- Incremento dei procedimenti penali.
- Procedure più snelle per il monitoraggio e il recupero delle imposte da parte di HMRC.

Belluzzo&Partners si rivolge a tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che necessitino di rivedere la propria posizione fiscale al fine di assicurarli e proteggerli contro eventuali provvedimenti sanzionatori esperibili da HMRC.



Conclusions and Q&A



Alessandro Belluzzo is the managing partner of the London office of Belluzzo&Partners.

After graduating with **two bachelor's degrees** (Business Administration and Law) from Bocconi University in Milan and completing a **Master's degree in International Tax**, he **qualified as a Trust Estate Practitioner** (“TEP”) in the United Kingdom, where he works as an equity partner of Belluzzo & Partners LLP. Besides his professional activity, he has lectured at Bocconi University in Milan and is a frequent presenter at specialist conferences in England and throughout the world.

Alessandro deals predominantly with estate planning, most notably with regard to international taxation and family business.

alessandro.belluzzo@belluzzo.net

OUR TEAM



Luigi Belluzzo
Dottore Commercialista - TEP
luigi.belluzzo@belluzzo.net
Managing Partner



Alessandro Belluzzo
Trust Estate Practitioner
alessandro.belluzzo@belluzzo.net
Managing Partner



Daniele Carlo Trivi
Dottore Commercialista
dc.trivi@belluzzo.net
Milan



Andrea Moja
Avvocato
andrea.moja@belluzzo.net
Milan



Stefano Serbini
Avvocato
stefano.serbini@belluzzo.net
Milan



Stefano Barone
Dottore Commercialista
stefano.barone@belluzzo.net
Verona



Emiliano Lenti
Dottore Commercialista
emiliano.lenti@belluzzo.net
Verona



Paola Bergamin
Dottore Commercialista
paola.bergamin@belluzzo.net
Verona

OUR TEAM



Chiara Garlati
Avvocato
chiara.garlati@belluzzo.net
Milan



Enrico Santi
Dottore Commercialista
enrico.santi@belluzzo.net
Verona



Stefano Golin
Dottore Commercialista
Stefano.golin@belluzzo.net
Verona



Luca Guazzo Crescini
Dottore Commercialista
luca.guazzo@belluzzo.net
Verona



Giovanna Mazza
Avvocato
giovanna.mazza@belluzzo.net
Milan



Giacomo Francioni
LLM TEP
giacomo.francioni@belluzzo.net
London



Maria Danila Puerto
Avvocato
danila.puerto@belluzzo.net
Milan



Chiara Gandini
Avvocato
chiara.gandini@belluzzo.net
Milan



OUR TEAM



66 PEOPLE + 5 OFFICES = ONE FIRM

DISCLAIMER & COPYRIGHT

This document has been prepared independently by **Belluzzo&Partners** and is for purpose of information only.


We revise this document in light of the constant changes in laws, rules and regulations, but we cannot guarantee that the contents are up to date, although they may generally be considered reliable and written in good faith.

Belluzzo&Partners makes no representations or warranties concerning the completeness and accuracy of the information, which is to be considered general commentary supporting the author's explanations. We advise you to get specific professional advice before making any decisions.

This document resulted from the study and research carried out by **Belluzzo&Partners** and by its partners and shall not be reproduced, distributed or published, in whole or in part, for any purpose, without the express authorization of **Belluzzo&Partners**.

For further information, please contact **Belluzzo&Partners** at any of our offices or by writing to: *studio@belluzzo.net*

A strong worldwide network built on real experiences and solutions = the Value Network



www.belluzzo.net

RANKING & AWARDS



STUDIO DELL'ANNO WEALTH MANAGEMENT

Belluzzo & Partners

Lo studio ha sviluppato attenzione alle attività del segmento wealth advisory e family business, dell'internazionalizzazione e in generale delle operazioni straordinarie sul patrimonio, con un approccio specializzato su questioni tax&legal.



FINALISTA
Studio dell'anno - Tax



- Belluzzo & Partners
- Bisozzi Nobili
- BonelliErede
- Chiomenti
- Di Tanno e Associati
- Dia Piper
- Facchini Rossi & Soci
- Legance
- Ludovici Piccone & Partners
- Macchi di Cellere Gangemi
- Maisto e Associati
- Pirola Pennuto Zeli & Associati
- Russo De Rosa Associati
- Studio Associato (KPMG)
- Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati



Chambers and Partners ranks Luigi Belluzzo among Italian top professionals





CONTACTS

MILANO

Via Bocchetto 6,
Piazza Edison 20123
tel. +39 02 365 69657
studio@belluzzo.net




VERONA

Stradone San Fermo 14,
37121
tel. +39 045 800 5353
studio@belluzzo.net



LONDON

38, Craven Street
WC2N 5NG
ph. +44 (0)20 700 42660
london@belluzzo.net




SINGAPORE

133 Cecil Street, #11-02
Keck Seng Tower, 069535
ph. (+65)6236 0930
singapore@belluzzo.net



LUGANO

Corso Elvezia, 25
6900
ph. +41 (0)91 252 0780
lugano@belluzzo.net



www.belluzzo.net

www.linkedin.com/company/belluzzo&partners